Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 3 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 30 aprile 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1968
registro n. 18 Difesa, foglio n. 283

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 514):

PASCUCCI Giovanni, da Manciano (Grosseto), sergente.

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1914, registro n. 49 Guerra, foglio n. 154 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 26, pagina 716):

ATTANASIO Ugo, da Napoli, tenente.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56 Guerra, foglio n. 300 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 5103):

ARNABOLDI Francesco, da Cucciago (Como), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagine 5746 e 5775):

BINAGHI (e non BIRAGHI) Carlo, da Milano, sottotenente.

REZZANI Emilio, da Vigolzone (Piacenza) e non Ponte dell'Olio, soldato.

Le sopracitate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

E' concessa al sottonotato ufficiale la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già conferitagli dal comando della 4ª armata in data 12 ottobre 1918:

BONAITI Pietro, nato a Laorca (Como) il 3 dicembre 1889, sottotenente 13° Rgt. art. da campagna:

per la condotta encomiabile tenuta durante il bombardamento di monte Medata (Grappa). — Monte Medata (Grappa), 15 giugno 1918.

(7067)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968, n. 873.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 74. — Al 5° anno del corso di laurea in ingegneria civile (sezione idraulica) l'insegnamento di « complementi di tecnica delle costruzioni » *b*) è soppresso e sostituito da quello di « costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti » *b*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 36. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Modifica del decreto ministeriale del 10 gennaio 1968, relativo alla determinazione del tasso d'interesse da praticare sui finanziamenti turistico-alberghieri.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante « interventi straordinari a favore dei territori depressi della Italia settentrionale e centrale »;

Visto, in particolare, l'art. 6 della predetta legge n. 614, il quale, nel recare finanziamenti agevolati alle iniziative turistiche nelle zone depresse del centro-nord, dispone, al quarto comma, che il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e che il tasso anzidetto non può essere in ogni caso inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della ripetuta legge n. 614, il quale estende i finanziamenti agevolati previsti dal cennato art. 6 alle iniziative turistiche realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la ricettività alberghiera e il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal comitato previsto dal terzo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 614, nonchè l'art. 4 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, ultimo comma;

Visto il proprio decreto n. 250571 del 10 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1968, registro n. 4, foglio n. 349, con il quale sono stati determinati i tassi di interesse da praticare sui finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 6 e 12 della ripetuta legge 22 luglio 1966, n. 614;

Vista la delibera in data 10 aprile 1968, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a modifica della sua precedente delibera in data 21 novembre 1967, ai fini di evitare una difformità tra i tassi di interesse stabiliti per le operazioni di credito alberghiero previste dalla ricordata legge n. 614 e quelli fissati per i finanziamenti alberghieri contemplati dalla legge ordinaria sul turismo n. 326 del 12 marzo 1968, ha ritenuto indispensabile procedere ad una riduzione al 3 % dei tassi stabiliti col richiamato decreto ministeriale del 10 gennaio 1968;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto ministeriale del 10 gennaio 1968 con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive integrazioni;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 250571 in data 10 gennaio 1968 è sostituito con il seguente:

« Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio, sui finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è determinato nella misura del 3 % annuo posticipato ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1968
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 205

(7280)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1968.

Approvazione dei piani tecnici preliminari dei distretti telefonici di Siracusa e Taormina e approvazione della ripartizione in reti telefoniche urbane dei relativi settori.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visti i piani tecnici preliminari dei distretti di Siracusa e Taormina presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espreso nella 328ª adunanza tenuta il 28 marzo 1968;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, espresso nella 1117ª adunanza del 19 giugno 1968;

Decreta:

Sono approvati i piani tecnici preliminari dei distretti di Siracusa e Taormina, ed in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori relativi:

DISTRETTO DI SIRACUSA

SETTORE DI SIRACUSA

rete urbana di Siracusa, comprendente il comune omonimo, ad eccezione della frazione di Priolo;

rete urbana di Priolo, comprendente la frazione omonima del comune di Siracusa e l'isola amministrativa del comune di Melilli;

SETTORE DI AUGUSTA

rete urbana di Augusta, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI FLORIDIA

rete urbana di Floridia, comprendente il comune omonimo e quello di Solarino;

rete urbana di Canicattini Bagni, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI MELILLI

rete urbana di Melilli, comprendente il comune omonimo, ad eccezione della frazione di Villasmundo;

rete urbana di Villasmundo, comprendente la frazione omonima, appartenente al comune di Melilli;

rete urbana di Sortino, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI NOTO

rete urbana di Noto, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Avola, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI PACHINO

rete urbana di Pachino, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI PALAZZOLO ACREIDE

rete urbana di Palazzolo Acreide, comprendente il comune omonimo e quello di Buscemi;

rete urbana di Buccheri, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Ferla, comprendente il comune omonimo e quello di Cassaro;

SETTORE DI ROSOLINI

rete urbana di Rosolini, comprendente il comune omonimo.

DISTRETTO DI TAORMINA

SETTORE DI TAORMINA

rete urbana di Taormina, comprendente il comune omonimo e quelli di Castel Mola, Giardini, Letojanni, Gallodoro e Mongiuffi Melia;

rete urbana di Gaggi, comprendente il comune omonimo e quello di Graniti;

SETTORE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

rete urbana di Francavilla di Sicilia, comprendente il comune omonimo e quelli di Castiglione di Sicilia e Motta Camastra;

rete urbana di Moio Alcantara, comprendente il comune omonimo e quelli di Malvagna e Roccella Valdemone;

SETTORE DI S. TERESA DI RIVA

rete urbana di Santa Teresa di Riva, comprendente il comune omonimo e quelli di Furci Siculo, Roccalumera, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, S. Alessio Siculo e Savoca;

rete urbana di Alì Marina, comprendente il comune omonimo e quelli di Nizza di Sicilia, Alì Superiore e Fiumedinisi;

rete urbana di Limina, comprendente il comune omonimo e quelli di Antillo e Roccafiorita;

rete urbana di Pagliara, comprendente il comune omonimo e quello di Mandanici.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: DE LUCA

(7455)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1968.

Approvazione dei piani tecnici preliminari dei distretti telefonici di Cefatù, Crotone, Palmi, Rapallo, Soverato e approvazione della ripartizione in reti telefoniche urbane dei relativi settori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visti i piani tecnici preliminari dei distretti di Cefalù, Crotone, Palmi, Rapallo, Soverato presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espreso nella 328ª adunanza tenuta il 28 marzo 1968;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, espresso nella 1117ª adunanza del 19 giugno 1968;

Decreta:

Sono approvati i piani tecnici preliminari dei distretti di Cefalù, Crotone, Palmi, Rapallo, Soverato, ed in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei relativi settori:

DISTRETTO DI CEFALU'

SETTORE DI CEFALÙ

rete urbana di Cefalù, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Lascari, comprendente il comune omonimo e quelli di Campofelice di Roccella e di Gratteri;

rete urbana di Pollina, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI CALTAVUTURO

rete urbana di Caltavuturo, comprendente il comune omonimo e quello di Sclafani Bagni;

rete urbana di Valledolmo, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI CASTELBUONO

rete urbana di Castelbuono, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di San Mauro Castelverde, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI COLLESANO

rete urbana di Collesano, comprendente il comune omonimo e quello di Scillato;

rete urbana di Isnello, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI MISTRETTA

rete urbana di Mistretta, comprendente il comune omonimo e quello di Castel di Lucio;

SETTORE DI PETRALIA SOTTANA

rete urbana di Petralia Sottana, comprendente il comune omonimo e quelli di Castellana Sicula e Petralia Soprana;

rete urbana di Alimena, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Bompietro, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Geraci Siculo, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Gangi, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Polizzi Generosa, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

rete urbana di S. Stefano di Camastra, comprendente il comune omonimo e quello di Reitano;

rete urbana di Caronia, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Pettineo, comprendente il comune omonimo e quello di Motta l'Affermo;

rete urbana di Tusa, comprendente il comune omonimo.

DISTRETTO DI CROTONE

SETTORE DI CROTONE

rete urbana di Crotone, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI CIRÒ MARINA

rete urbana di Cirò Marina, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Cirò, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Crucoli, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI CUTRO

rete urbana di Cutro, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

rete urbana di Isola di Capo Rizzuto, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI PALLAGORIO

rete urbana di Pallagorio, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Umbriatico, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Verzino, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI PETILIA POLICASTRO

rete urbana di Petilia Policastro, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Mesoraca, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Cotronei, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI SANTA SEVERINA

rete urbana di Santa Severina, comprendente il comune omonimo e quello di Roccabernarda;

rete urbana di Belvedere di Spinello, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di S. Mauro Marchesato, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Scandale, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI STRONGOLI

rete urbana di Strongoli, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Casabona, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Melissa, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Rocca di Neto, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di S. Nicola dell'Alto, comprendente il comune omonimo e quello di Carfizzi.

DISTRETTO DI PALMI

SETTORE DI PALMI

rete urbana di Palmi, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Bagnara Calabra, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Melicuccà, comprendente il comune omonimo e quello di S. Procopio;

rete urbana di Seminara, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI GIOIA TAURO

rete urbana di Gioia Tauro, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Rizziconi, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI LAUREANA DI BORRELLO

rete urbana di Laureana di Borrello, comprendente il comune omonimo e quelli di Candidoni, Feroleto della Chiesa, Serrata;

rete urbana di Galatro, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di S. Pietro di Caridà, comprendente il comune omonimo e quello di Dinami;

SETTORE DI OPPIDO MAMERTINA

rete urbana di Oppido Mamertina, comprendente il comune omonimo e quello di Varapodio;

rete urbana di S. Cristina d'A., comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI POLISTENA

rete urbana di Polistena, comprendente il comune omonimo e quelli di Anoia, Cinquefrondi, Maropati, Melicucco e S. Giorgio Morgeto;

rete urbana di Giffone, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI ROSARNO

rete urbana di Rosarno, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI S. EUFEMIA D'ASPROMONTE

rete urbana di S. Eufemia d'Aspromonte, comprendente il comune omonimo e quello di Sinopoli;

rete urbana di Cosoleto, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Delianuova, comprendente il comune omonimo e quello di Scido;

SETTORE DI TAURIANOVA

rete urbana di Taurianova, comprendente il comune omonimo e quello di Terranova;

rete urbana di Cittanova, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Molochio, comprendente il comune omonimo.

DISTRETTO DI RAPALLO

SETTORE DI RAPALLO

rete urbana di Rapallo, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Margherita Ligure e Zoagli;

rete urbana di Portofino, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI CHIAVARI

rete urbana di Chiavari, comprendente il comune omonimo e quelli di Cogorno, Lavagna e Leivi;

rete urbana di Borzonasca, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Carasco, comprendente il comune omonimo e quello di S. Colombano Certenoli;

rete urbana di Isolona di Orero, comprendente il comune di Orero e quello di Coreglia Ligure;

rete urbana di Mezzanego, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Nè, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI RECCO

rete urbana di Recco, comprendente il comune omonimo e quelli di Avegno, Camogli e Sori;

SETTORE DI REZZOAGLIO

rete urbana di Rezzoaglio, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di S. Stefano d'Aveto, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI SESTRI LEVANTE

rete urbana di Sestri Levante, comprendente il comune omonimo e quello di Casarza Ligure;

rete urbana di Castiglione Chiavarese, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Moneglia, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI USCIO

rete urbana di Uscio, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Cicagna, comprendente il comune omonimo e quelli di Favale di Malvaro e Lorsica;

rete urbana di Gattorna, comprendente il comune di Moconesi e quelli di Neirone e Tribogna;

rete urbana di Lumarzo, comprendente il comune omonimo.

DISTRETTO DI SOVERATO

SETTORE DI SOVERATO

rete urbana di Soverato, comprendente il comune omonimo e le frazioni di Marina di Davoli e di Muscettola;

rete urbana di Davoli, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Sostene e Satriano;

rete urbana di S. Andrea Apostolo dello Ionio, comprendente il comune omonimo e quello di Isca sullo Ionio;

SETTORE DI BADOLATO

rete urbana di Badolato, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Guardavalle, comprendente il comune omonimo e quello di S. Caterina dello Ionio;

SETTORE DI CHIARAVALLE CENTRALE

rete urbana di Chiaravalle Centrale, comprendente il comune omonimo e quelli di Argusto, Cardinale, Cenadi, Centrache, Gagliaio, Olivadi, Petrizzi, S. Vito sullo Ionio, Torre di Ruggiero.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa dei distretti, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: DE LUCA

(7456)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1968.

Autorizzazione al Banco di Perugia, società per azioni con sede in Perugia, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 3 ottobre 1929, col quale la Banca Marscianese, con sede in Marsciano (Perugia), venne autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio di alcuni comuni delle province di Perugia e Terni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 23 dicembre 1940, col quale — considerata l'opportunità di adeguare detta autorizzazione alla zona di azione della Banca Marscianese — l'autorizzazione medesima venne limitata al territorio dei comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Montecastello di Vibio, Piegaro e Torgiano (Perugia);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 4 dicembre 1967, col quale è stata autorizzata l'incorporazione della Banca Marscianese, con sede in Marsciano (Perugia), da parte del Banco di Perugia, con sede in Perugia, che si è sostituito con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda incorporata;

Vista la domanda presentata dal Banco di Perugia, società per azioni, con sede in Perugia;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

Il Banco di Perugia, società per azioni con sede in Perugia, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Gubbio, Marsciano, Perugia, Piegaro e Torgiano, in provincia di Perugia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(7263)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1968.

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche concesse alla officina della ditta « Mil-Far Milanese farmaceutici », sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 22 dicembre 1954, n. 26, con il quale la ditta « Mil-Far Milanese farmaceutici », è stata autorizzata ad attivare in Milano, via Abbondio San Giorgio n. 15 una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali biologiche, limitatamente a quelle regolarmente registrate;

Visto il proprio decreto n. 2903 in data 19 ottobre 1961, con il quale la ditta fu autorizzata a produrre nella propria officina anche specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Viste le comunicazioni in data 11 giugno 1968 con le quali la ditta in parola ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati, avendo cessato definitivamente ogni attività produttiva;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali biologiche e chimiche nella officina farmaceutica sita in Milano, via Abbondio San Giorgio n. 15, rilasciata a nome della ditta « Mil-Far - Milanese farmaceutici », con il decreto A.C.I.S. n. 26 in data 22 dicembre 1954 e con il decreto ministeriale n. 2903 in data 19 ottobre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(7461)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1968.

Determinazione delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia, per i lavoratori portuali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*) della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali;

Decreta:

A far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 22 marzo 1967, n. 161 e fino al 31 dicembre 1968, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le retribuzioni giornaliere e i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali sono così determinati:

Retribuzione giornaliera: L. 2.500 (duemilacinquecento).

Periodi medi mensili di occupazione:

ventisei giornate per i lavoratori portuali iscritti nei registri di cui all'art. 150 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione;

diciotto giornate per i lavoratori portuali avventizi iscritti nei registri di cui all'art. 194 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

otto giornate per i lavoratori di cui all'art. 194-*quater* del regolamento di esecuzione al codice della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(7451)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'Umbria, per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7556 in data 20 novembre 1965, con il quale, i sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 2 luglio 1968, n. 17832, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia ha comunicato che la C.G.I.L. ha designato, quale membro della predetta commissione regionale, in rappresentanza della stessa C.G.I.L. il sig. Pierpaolo Mariani in sostituzione del sig. Micheletti Walter;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Pierpaolo Mariani, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro, dalla C.G.I.L., è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria, in sostituzione del sig. Micheletti Walter.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7512)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per il Trentino-Alto Adige, per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso a contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1787 in data 7 marzo 1968, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera del 28 giugno 1968, n. 1265.IV.6-8, con la quale il presidente della Corte di appello di Trento ha designato quale membro della predetta commissione regionale di vigilanza, il consigliere della Corte suddetta dott. Giuseppe Ferrari, in sostituzione del dott. Marco Cetto, deceduto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il consigliere della Corte di appello di Trento, dottor Giuseppe Ferrari, designato dalla Corte medesima, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Trentino-Alto Adige, in sostituzione del dott. Marco Cetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7511)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 luglio 1968.

Revoca del divieto di importazione dalla Gran Bretagna dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni, prodotti ed avanzi animali, imposto ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la propria ordinanza 27 gennaio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1968, recante il divieto d'importazione dalla Gran Bretagna dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni, prodotti ed avanzi ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Vista la nota n. 258 (c) dell'O.I.E., secondo cui l'intero territorio della Gran Bretagna viene dichiarato indenne da afta epizootica dalla mezzanotte del 25 giugno 1968;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 27 gennaio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1968, recante

il divieto di importazione dalla Gran Bretagna dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni, prodotti ed avanzi ai fini della profilassi dell'afta epizootica è revocata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(7559)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 luglio 1968.

Applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, nei confronti della importazione dei bovini d'allevamento da Israele, relativamente alle garanzie sanitarie per la brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 27 aprile 1966, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati della C.E.E.;

Vista la propria ordinanza 1° marzo 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 dell'11 marzo 1968, concernente la revoca del divieto di importazione da Israele di ruminanti e suini e delle loro carni, dei prodotti ed avanzi animali, disposto con ordinanza ministeriale 7 agosto 1962;

Visto il telespresso n. 076/012614 del 3 giugno 1968, con cui il Ministero degli affari esteri ha ufficialmente trasmesso la nota verbale del Ministero degli esteri israeliano, relativa all'impegno da parte dei servizi veterinari ufficiali d'Israele a rispettare le condizioni e le garanzie sanitarie poste dall'Italia per consentire l'mportazione di bovini da allevamento da detto Stato;

Ordina:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto alla lettera *c*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701 e giusta il disposto di cui alla lettera *c*) dell'art. 23 del precitato decreto presidenziale per l'importazione da Israele di bovini d'allevamento è consentito che gli animali provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi, a condizione che gli stessi abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinati per millilitro alla sieroagglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico e non siano stati vaccinati contro la brucellosi.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(7560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 1968 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Stella Salvatore, residente nel comune di Palermo, dal 12 settembre 1968.

Scampicchio Nicolò, residente nel comune di Monfalcone, distretto notarile di Gorizia, dal 4 ottobre 1968.

Sole Giuseppe Antonio, residente nel comune di Santo Arcangelo, distretto notarile di Lagonegro, dal 9 ottobre 1968.

(7558)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Latte Genuino », con sede in Savona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1968, il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Latte Genuino » con sede in Savona costituita per rogito Pendola in data 20 luglio 1949, repertorio 12578, in sostituzione del sig. Marini Giovanni, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(7375)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile ferrarese », con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 luglio 1968 è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile ferrarese », con sede in Ferrara, composto dei signori:

Maccapani avv. Enrico, presidente; Poddi dott. Roberto e Forniti dott. Giorgio, membri.

(7452)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1968, il comune di Torre di Ruggero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.715.847, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7443)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Terragnolo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4577 della *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 19 luglio 1968.

(7444)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno reliquato in comune di Pisogne

Con decreto 8 maggio 1968, n. 544, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno reliquato in comune di Pisogne (Brescia), segnato nel catasto del comune di Pisogne al foglio n. 34/R, mappali n. 4503 (mq. 270); 4505 (mq. 80); 4509 (mq. 55) e 4512 (mq. 120) di complessivi mq. 525 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 aprile 1967, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(7447)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del fiume Fella in comune di Chiusaforte

Con decreto 15 maggio 1968, n. 979/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del fiume Fella, segnato nel catasto del comune di Chiusaforte (Udine) al foglio n. 25, mappali 258 ½ (Ha. 0.02.95); 328 ½ (Ha. 0.02.55); e 262 ½ (Ha. 0.01.29) di complessivi Ha. 0.06.79 ed indicati nella planimetria rilasciata il 6 luglio 1966, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7449)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 102 Mod. 241 D.P. — Data: 2 settembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Udine — Intestazione: Visintini Luigi nato a S. Giovanni al Natisone il 25 febbraio 1935 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 Mod. 241 D.P. — Data: 6 novembre 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Foggia — Intestazione: De Sanctis Augusto Maria, Elvira, Anna, Aurora Da S. Marco Lamis — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 55.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6962)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 2 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,55	621,55	621,55	621,59	621,60	621,58	621,65	621,59	621,55	621,62
$ Can	579,22	579,18	579,75	579,35	578,75	579,43	579,40	579,35	579,15	579,25
Fr Sv.	144,30	144,26	144,34	144.28	144,20	144,65	144,30	144,28	144,30	144,25
Kr D.	82,66	82,67	82,68	82,69	82,60	82,73	82,685	82,69	82,66	82,67
Kr N.	87,02	87,03	87,05	87,03	87,10	87,08	87,05	87,03	87,02	87,02
Kr Sv.	120,33	120,38	120,35	120,37	120,30	120,40	120,40	120,37	120,33	120,35
Fol	171,56	171,545	171,60	171,55	171,70	171,68	171,57	171,55	171,56	171,55
Fr B.	12,44	12,442	12,4350	12,445	12,45	12,18	12,445	12,445	12,44	12,445
Franco francese	124,98	124,98	125,04	124,985	125 —	125,04	124,99	124,985	124,98	124,98
Lst.	1488,25	1488 —	1488 —	1488,25	1488 —	1488,52	1488,25	1488,25	1488,25	1488,20
Dm. occ	154,61	154,685	154,68	154,72	154,50	154,78	154,705	154,72	154,61	154,70
Scell. Austr.	24,07	24,05	24,07	24,0575	24,10	24,10	24,065	24,0575	24,07	24,08
Escudo Port.	21,74	21,76	21,75	21,73	21,80	21,78	21,78	21,73	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9225	8,90	8,88	8,9275	8,9225	8,92	8,92

Media dei titoli del 2 agosto 1968

Rendita 5 % 1935	107,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,35
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1968

1 Dollaro USA	621,62
1 Dollaro canadese	579,375
1 Franco svizzero	144,29
1 Corona danese	82,687
1 Corona norvegese	87,04
1 Corona svedese	120,385
1 Fiorino olandese	171,56
1 Franco belga	12,445
1 Franco francese	124,987
1 Lira sterlina	1488,25
1 Marco germanico	154,712
1 Scellino austriaco	24,061
1 Escudo Port.	21,755
1 Peseta Sp.	8,925

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi della classe quarta vacanti nelle provincie della Repubblica.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive provincie i concorsi per trasferimento per le seguenti segreterie comunali della classe quarta:

Agrigento

1) Siculiana

Arezzo

1) Consorzio Castel San Nicolò - Montemignaio
2) Pieve Santo Stefano

Asti

1) Consorzio Castagnole delle Lanze - Coazzolo

Avellino

1) Calabritto
2) Forino
3) Lacedonia
4) Vallata

Belluno

1) Consorzio Longarone - Soverzene
2) Sappada

Benevento

1) Ceppaloni
2) Colle Sannita

Bergamo

1) Calcio
2) Consorzio Curno - Mozzo
3) Treviolo

Bolzano

1) Castelrotto
2) Lana

Brescia

1) Capriolo
2) Gavardo
3) Sarezzo

Brindisi

1) San Michele Salentino

Cagliari

1) Consorzio Guasila - Guamaggiore
2) Consorzio Narcao - Perdaxius

Caltanissetta

1) Vallelunga Pratameno

Campobasso

1) Frosolone
2) Montenero di Bisaccia
3) Riccia
4) Trivento

Caserta

1) Gioia Sannitica
2) Vairano Patenora

Catania

1) Castel di Iùdica

Catanzaro

1) Borgia
2) Nocera Tirinese
3) Rocca di Neto
4) Serrastretta

Chieti

1) Bucchianico
2) Càsoli
3) Paglieta
4) Scerni
5) Schiavi di Abruzzo

Como

1) Cadorago
2) Olgiate Molgora

Enna

1) Catenanuova
2) Gagliano Castelferrato

Ferrara

1) Ro Ferrarese

Firenze

1) Firenzuola
2) Vaiano

Foggia

1) Casalnuovo Monterotaro
2) Deliceto

Frosinone

1) Alvito
2) Castro dei Volsci

Grosseto

1) Pitigliano

L'Aquila

1) Balsorano
2) Capistrello
3) Trasacco

Lecce

1) Acquàrica del Capo
2) Melendugno
3) Otranto

Massa - Carrara

1) Licciana Nardi
2) Villafranca in Lunigiana

Matera

1) Rotondella
2) Tursi

Messina

1) Santa Lucia del Mela
2) Santo Stefano di Camastra
3) Terme Vigliatore

Milano

1) Albiate
2) Arluno
3) Gaggiano
4) Consorzio Lazzate - Misinto
5) Consorzio Maleo - Cavacurta
6) Triuggio
7) Vanzago

Modena

1) Lama Mocogno
2) Palagano
3) Sèstola

Napoli

1) Roccarainola

Nuoro

1) Consorzio Budoni - San Teodoro Posada
2) Cuglieri
3) Dèsulo
4) Gavoi
5) Làconi
6) Orgòsolo

Padova

1) Bagnoli di Sopra
2) Borgoricco
3) Consorzio Brugine - Polverara
4) Cadoneghe
5) Camposampiero
6) Carmignano di Brenta
7) Casale di Scodosia
8) Mestrino
9) Consorzio Pernumia San Pietro Viminario
10) Solesino

Palermo

1) Marineo
2) Petralia Sottana
3) Vicari

Parma

1) Berceto

Pavia

1) Consorzio Landriano - Bascapè

Pesaro e Urbino

1) Pennabilli

Piacenza

1) Bettola

Pisa

1) Consorzio Santa Luce - Orciano Pisano - Lorenzana

Pistoia

1) Ponte Buggianese

Pordenone

1) Montereale Valcellina
2) Pasiano di Pordenone
3) Prata di Pordenone

Potenza

1) Acerenza
2) Corleto Perticara
3) Rotonda
4) Tito

Ragusa

1) Giarratana

Ravenna

1) Càsola Valsenio
2) Fusignano

Reggio di Calabria

1) Giffone
2) Marina di Gioiosa Ionica
3) Molochio

Reggio nell'Emilia

1) Casina
2) Ciano d'Enza
3) Toano
4) Villa Minozzo

Rieti

1) Amatrice
2) Antrodoco
3) Pescorocchiano
4) Poggio Mirteto

Roma

1) Lariano

Salerno

1) Altavilla Silentina

Sassari

1) Buddusò

Savona

1) Consorzio Millesimo - Roccavignale

Sondrio

1) Prata Camportaccio

Taranto

1) Lizzano
2) Maruggio
3) Pulsano

Teramo

1) Martinsicuro
2) Nereto

Treviso

1) Altìvole
2) Caerano di San Marco
3) Castello di Godego
4) Cessalto
5) Crespano del Grappa
6) Maser
7) Pederobba
9) Resana
9) Riese Pio X
10) San Zenone degli Ezzelini
11) Tarzo
12) Trevignano

Varese

1) Besozzo
2) Castiglione Olona

Venezia

1) Musile di Piave
2) Consorzio Cinto Caomaggiore - Pramaggiore

Vercelli

1) Pray Biellese

Verona

1) Caprino Veronese

Vicenza

1) Cassola
2) Enego

Viterbo

1) Vignanello

Per il combinato disposto dagli artt. 29, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 107, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi di seconda classe, titolari di sedi di classe IV o di classe V, anche se in servizio in altre provincie.

I segretari che intendano parteciparvi dovranno far pervenire, entro il termine del 30 settembre 1968, i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo da L. 400 indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre provincie, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), intestato alla prefettura, divisione S. C., quale tassa di partecipazione al concorso, con la indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi ed ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze e supplenze in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni

(7569)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1968, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, 1° aprile 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115, del 7 maggio 1968);

Visto l'art. 4 del citato decreto ministeriale 22 marzo 1968 di concorso dal quale risulta che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è scaduto il 21 giugno 1968;

Considerato che al concorso di cui sopra hanno chiesto di partecipare sedici candidati e quindi la situazione è tale da non consentire la copertura dei posti ed una adeguata selezione;

Ritenuta nell'interesse dell'amministrazione l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico di cui al decreto ministeriale 22 marzo 1968 indicato in preambolo, è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I titoli di preferenza di cui al primo comma dell'art. 7 del citato decreto ministeriale di concorso dovranno essere conseguiti o maturati da tutti i concorrenti entro la scadenza di detto termine.

I requisiti per l'ammissione al predetto concorso devono essere posseduti dai nuovi aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal presente articolo, ad eccezione dell'età che deve essere posseduta alla data del presente decreto.

Sono fatti salvi i diritti di coloro ch hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale 22 marzo 1968 inerente il concorso stesso e cioè entro il 21 giugno 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1968
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 347

(7387)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso ad ottanta posti di vice esperto nel ruolo tecnico della agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1967, registro n. 22, foglio n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1968, col quale è stato indetto un concorso per esami ad ottanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso ad ottanta posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Martucci dott. Domenico, ispettore generale.

Componenti:

Benucci prof. Vinicio, ordinario di patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Bagnoregio;

Vivarelli prof. Alberto, incaricato di zootecnia nell'Istituto tecnico agrario di Fabriano;

Fusari dott. Ferruccio, ispettore superiore;

Grisostomi dott. Giuseppe, ispettore superiore.

Segretario:

Perrone dott. Cosimo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa per l'esercizio finanziario 1968, presunta in lire 2 milioni, verrà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa di detto esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1968
Registro n. 11, *foglio n.* 204

(7257)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1968, si svolgeranno:

1) prove scritte obbligatorie e prova scritta facoltativa di lingua inglese, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 14, 15, 16 e 17 ottobre 1968, con inizio alle ore 8,30;

2) prove facoltative di lingua francese e tedesca presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (Parlamentino), via Molise, 2, Roma, rispettivamente nei giorni 18 e 19 ottobre 1968, con inizio alle ore 8,30.

(7335)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 27 dicembre 1967, si svolgeranno:

1) prove scritte obbligatorie, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 19, 20 e 21 settembre 1968, con inizio alle ore 8,30;

2) prove facoltative scritte di lingua francese, inglese e tedesca presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (Parlamentino), via Molise, 2, Roma, rispettivamente, nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1968, con inizio alle ore 8,30.

(7536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli - Odalengo Piccolo (Consorzio); Pareto; Rosignano Monf. hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Leonarduzzi Della Chiave Mario: Rosignano Monf.;

2) Marchioni Enrico: Castelletto Merli-Odalongo Piccolo (consorzio);

3) Roberto Romano: Pareto.

Il presente decreto sarà publbicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 23 luglio 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

(7424)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8844 del 30 dicembre 1967, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Gasparri dott. Domenico, vice prefetto vicario della prefettura di Catania;

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale superiore titolare dell'ufficio di Enna;

Francaviglia prof. Antonino, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Catania;

Cefalù prof. Mariano, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Catania;

Leonardi dott. Giuseppe, ufficiale sanitario titolare del comune di Acireale.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso questo ufficio.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e dei comuni interessati.

Catania, addì 25 luglio 1968

Il medico provinciale: SCUDERI

(7564)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 635 del 2 febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;

Visto il proprio successivo decreto n. 2314 del 7 maggio 1968 concernente l'ammissione delle candidate al concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e constatata la regolarità degli stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso in premessa:

1. Morelli Filomena	punti	60,794	su 120
2. De Rosa Maria	»	57,165	»
3. Contessi Elena	»	52,794	»
4. Roberti Maria	»	50,900	»
5. Tulimiero Biancamaria	»	50,750	»
6. Clemente Mafalda	»	50,381	»
7. Zona Carmelina	»	50,081	»
8. Sava Angela	»	46,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 16 luglio 1968

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4174 di pari data, concernente l'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento bandito con decreto n. 635 del 2 febbraio 1967;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalle candidate idonee nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Morelli Filomena: Limatola;
2) De Rosa Maria: Vitulano;
3) Contessi Elena: Casalduni;
4) Roberti Maria: Molinara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 16 luglio 1968

Il medico provinciale: SEGRETO

(7339)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale aggiunto del comune di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione del posto di veterinario comunale aggiunto del comune di Ravenna, bandito con decreto n. 873 del 21 marzo 1966;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Bedeschi Edoardo	punti	76,377	su 120
2. Rossini Enrico	»	69,414	»
3. Fava Giancarlo	»	64,876	»
4. Sgarbi Piercarlo	»	59,971	»
5. Bignardi Alessandro	»	52 —	»
6. Milandri Gilberto	»	49,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e del comune interessato.

Ravenna, addì 18 luglio 1968

Il veterinario provinciale: ZANNI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1781 del 18 luglio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami per l'assegnazione del posto di veterinario comunale aggiunto del comune di Ravenna;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottonotato candidato è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale aggiunto del comune di Ravenna:

Bedeschi Edoardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e del comune interessato.

Ravenna, addì 18 luglio 1968

Il veterinario provinciale: ZANNI

(7381)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1968, n. 7.

Norme di coordinamento in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 16 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la utilizzazione della quota dei contributi previsti dall'art. 10 della legge statale 28 marzo 1968, n. 422, e della parte non utilizzata della quota di contributi destinata alla provincia di Trento ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 6 settembre

1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, in legge 1° novembre 1965, n. 1179, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, si applicano le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Per i richiedenti di cui all'art. 9, lettera *a*), del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, come modificato con legge 1° novembre 1965, n. 1179, la provincia puo integrare le agevolazioni creditizie di cui al titolo II dello stesso decreto e allo art. 10 della legge 28 marzo 1968, n. 422, nel limite della quota concordata per tale categoria a sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, con le agevolazioni disposte dalla presente legge.

A tal fine, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei mutui previsti dalle richiamate leggi statali è fissato al 31 luglio 1968.

Le domande medesime devono essere presentate alla giunta provinciale, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da acquistare o da costruire, e con la richiesta intesa ad ottenere il contributo integrativo di cui al successivo art. 9.

Allo stesso fine, le domande di mutuo che siano state presentate agli istituti di credito autorizzati ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 28 marzo 1968, n. 422, potranno essere confermate alla giunta provinciale, entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo, con la richiesta intesa ad ottenere il contributo integrativo di cui al successivo art. 9. In tal caso, le relative pratiche saranno trasmesse alla giunta provinciale entro il successivo termine di trenta giorni.

Art. 3.

La facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente potrà essere esercitata anche relativamente alle domande presentate a norma dell'art. 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, come modificato con legge 1° novembre 1965, n. 1179, per le quali, all'atto della conferma delle domande stesse alla giunta provinciale, l'ufficio del genio civile non abbia definito le relative istruttorie ai fini della stipulazione del contratto di mutuo e della concessione del contributo statale.

Art. 4.

Per l'ottenimento dei mutui agevolati previsti dalle leggi statali richiamate nei precedenti articoli e del contributo integratvo di cui alla presente legge, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, come modificato dal comma successivo.

La disposizione della lettera *a*) dell'art. 4 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, è così sostituita: « Chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000 detratta la quota derivante da redditi di lavoro ».

Art. 5.

Le abitazioni progettate o da acquistare devono avere le caratteristiche di cui all'art. 8 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, salvo quanto disposto nei commi successivi.

Per le abitazioni da acquistare, la superficie utile massima ammissibile per abitazione è stabilita, indipendentemente dal numero delle stanze e dei vani che la compongono, in mq. 130. Per le abitazioni medesime sono ammessi i doppi servizi.

In relazione alle consuetudini e alle esigenze ambientali esistenti in provincia di Trento, i progetti di abitazioni unifamiliari possono prevedere la realizzazione del piano terreno o del piano seminterrato, da destinare a locali di servizio.

Art. 6.

Per le abitazioni da costruire, il costo massimo a vano legale, incluso il costo dell'area, è stabilto in lire 1.400.000, se la costruzione è dotata di scantinato, e diversamente in lire 1.300.000.

L'incidenza del costo dell'area sui predetti costi è determinata nella misura del 20% del costo di costruzione.

Per le abitazioni da acquistare, il prezzo massimo a metro quadrato di superficie utile è determinato in lire 90.000, per l'intero territorio della provincia.

Art. 7.

I requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda debbono essere posseduti alla data della domanda stessa.

I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni, entro il limite di cui all'art. 4 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, sempre che trattisi di abitazioni già costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non siano state oggetto di precedenti alienazioni.

Art. 8.

La giunta provinciale provvede ad accertare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, nonchè la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

Art. 9.

Il contributo provinciale di cui all'art. 2 è fissato nella misura annua costante dell'1% sull'importo del netto ricavo del mutuo, determinato a sensi degli articoli 4 e 6 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, per la durata effettiva del mutuo stesso.

Nella concessione del contributo di cui al precedente articolo, sono preferite, in ordine di presentazione, le domande che si riferiscono a costruzioni nell'ambito dei piani di zona previsti dalla leggge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni..

Art. 10.

La giunta provinciale, compiute le istruttorie di cui agli articoli precedenti, e disposta la concessione del contributo integrativo, trasmette gli atti all'istituto di credito mutuate, per l'ulteriore corso.

Art. 11.

L'erogazione del contributo integrativo sarà disposta con le modalità di cui all'art. 6 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, previo invio, da parte dell'istituto di credito autorizzato, del contratto di mutuo definitivo, e dietro accertamento della rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto.

Art. 12.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni attribuite all'ufficio del genio civile dall'art. 11 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, sostituito dall'art. 11 della legge 28 marzo 1968, n. 422, sono esercitate dalla giunta provinciale.

Per i mutuatari che beneficiano del contributo integrativo di cui alla presente legge, l'accertamento previsto dal secondo comma del citato art. 11 si riferisce alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti dalla presente legge.

Le funzioni attribuite al provveditore regionale alle opere pubbliche dall'art. 12 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, sono esercitate dalla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Art. 13.

La risoluzione di diritto del contratto di mutuo a sensi delle disposizioni statali, comporta anche la decadenza dal beneficio del contributo integrativo concesso a norma della presente legge.

Per i mutuatari che beneficiano del contributo integrativo, la norma di cui all'art. 12-*bis* della legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applica tenendo conto della diversa disciplina contenuta nella presente legge.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000.000 annui per la durata di 25 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1969.

All'onere di lire 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1993, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate tributarie di cui agli artt. 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, predisponendo nel bilancio dell'esercizio 1969

e successivi i necessari stanziamenti di spesa sul capitolo corrispondente alla voce « provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare » di cui al cap. 513 della spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 1968, n. 8.

Ulteriore proroga delle provvidenze di cui alla legge provinciale 5 settembre 1963, n. 9, per il miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 16 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1963, n. 9, per il miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento, prorogate con legge provinciale 26 marzo 1966, n. 6, sono ulteriormente prorogate per un biennio, a partire dall'anno 1969.

Lo stanziamento è stabilito in lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Art. 2.

Le domande per fuire dei contributi devono essere presentate alla giunta provinciale entro il mese di novembre di ogni anno precedente a quello al cui esercizio le domande stesse si riferiscono.

Art. 3.

All'onere di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate tributarie di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, predisponendo nei bilanci degli esercizi 1969 e 1970 i necessari stanziamenti di spesa sul capitolo corrispondente alla voce « fondo per il miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento » di cui al capitolo 512 della spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7426)

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 1968, n. 9.

Variazione delle quote di aggiunta di famiglia per i dipendenti provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 16 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1968, le quote di aggiunta di famiglia, di cui all'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 5 novembre 1960, n. 17, sono elevate da lire 7.000 a lire 10.000 e rispettivamente da lire 5.000 a L. 7.000.

Art. 2.

Al maggiore onere annuo di lire 68.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1968.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - Tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 381. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	68.000.000
In aumento:		
Cap. 10. Spesa per il personale amministrativo contabile e tecnico	L.	20.338.000
Cap. 11. Spesa per il personale cantoniere	»	17.882.000
Cap. 201 — Spesa per il laboratorio provinciale di igiene, compreso il fitto figurativo calcolato in lire 920.000	»	1.732.000
Cap. 220. — Spesa per il funzionamento dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in lire 15.000.000	»	26.750.000
Cap. 230. — Spesa per il funzionamento dell'istituto provinciale assistenza infanzia ed annessa scuola di puericoltura, compreso il fitto figurativo calcolato in lire 500.000 . .	»	1.000.000
Cap. 231. — Spesa per il funzionamento della colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in lire 840.000	»	298.000
Totale delle variazioni in aumento . .	L.	68.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7427)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.